

TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

Dott. Michele RUSSO Presidente

Dott. Roberta BONAUDI Giudice

Dott. Gian Paolo MACAGNO Giudice

DATO ATTO che su ricorso ex art. 161, sesto comma. 1.fall. presentato in data 22 maggio 2013 da:

AGAM s.r.l. con sede in Cuneo, Via Renzo Gandolfo 8, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Pietro Borello, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Nizza 22 presso lo Studio del dott. Massimo Volante, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ambrosini per procura resa a margine del ricorso,

il Collegio fissava alla società ricorrente termine sino al 4 ottobre 2013 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi II e III LF;

che l'AGAM SRL depositava, in data 4 ottobre 2013, proposta, piano e documentazione suddetti;

RILEVATO che, unitamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, la società richiedeva l'autorizzazione ex art. 169 bis, 1.fall. allo scioglimento da alcuni contratti bancari pendenti;

RITENUTO che, stante la rilevanza dei suddetti contratti, la richiesta era da considerarsi funzionale all'ammissione del concordato;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dalla società ricorrente in merito alla predetta richiesta di autorizzazione, a seguito di fissazione del termine ex art. 162, primo comma, legge fall.;

ha emesso il seguente

DECRETO

CONTENUTO DELLA PROPOSTA.

► La società “AGAM s.r.l. ”, costituita nell’anno 1982 mediante scissione di una società operante sin dal 1963 nel settore della stampa, ha il seguente oggetto sociale: “ L'ATTIVITA' DI ARTI GRAFICHE, EDITORIA E LAVORAZIONI AFFINI. IN PARTICOLARE: COMPUTERGRAFICA, VIDEOIMPAGINAZIONE, STAMPA OFFSET E ROTOOFFSET,CARTOTECNICA, LEGATORIA E PRODUZIONI EDITORIALI IN GENERE, NONCHE' OGNI ATTIVITA' CONNESSA, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, ATTRAVERSO QUALSIASI SISTEMA DI RIPRODUZIONE E STAMPA SU QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO. POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI AGENZIA PER LA RIVENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI E DI STUDIO DI PUBBLICITA' ANCHE ATTRAVERSO LA PRODUZIONE E/O L UTILIZZO DI AUDIOVISIVI, SERVIZI TELEVISIVI ANALOGICI O DIGITALI, SERVIZI TELEFONICI E DI TELEVENDITA, INTERNET E TUTTO CIO' CHE ATTIENE ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE. ESSA POTRA' COMPIERE, IN ITALIA E ALL ESTERO, TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE DALL'ORGANO

AMMINISTRATIVO SARANNO RITENUTE NECESSARIE E/O UTILI ED OPPORTUNE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. I PRODOTTI DELLA SOCIETA' POTRANNO ESSERE INDICATI CON IL MARCHIO "AGAM – ARTI GRAFICHE ASSOCIATI & MEDIA" O CON L'INDICAZIONE DEL DOMINIO INTERNET:WWW.AGAM.IT POTRA' INOLTRE ASSUMERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ANCHE SE IN VIA SECONDARIA RISPETTO ALL'OGGETTO PRINCIPALE” (cfr. visura allegata al ricorso ex art. 161, sesto comma l.fall. del 12.2.2013).

Su ricorso ex art. 161, sesto comma l.fall., depositato il 22 maggio 2013, la società ha ottenuto termine sino al 4 ottobre 2013 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 commi II e III LF.

In data 4 ottobre 2013 la società ha adempiuto a quanto sopra, fatti salvi alcuni chiarimenti, puntualmente forniti con memoria integrativa 11.11.2013, su richiesta del Collegio ai sensi dell’art. 162, primo comma, l.fall.

La società propone ai creditori un piano di concordato preventivo che prevede la cessione dell’azienda, rispetto al quale esiste un’offerta di affitto ed acquisto da parte della Arti Grafiche Cuneo s.r.l., subordinata al buon esito del concordato. Il contratto di affitto, da perfezionarsi subito dopo

l'ammissione alla procedura, è previsto per una durata di diciotto mesi, al canone mensile di € 2.500,00 oltre IVA, oltre ad un canone mensile di € 3.000,00 da versare per l'uso dell'immobile della ricorrente; la proposta di successivo acquisto prevede un prezzo di € 415.000,00, con imputazione dei canoni corrisposti.

Non è prevista la formazione di classi di creditori, e la proposta contempla: il pagamento integrale delle spese in prededuzione, stimate in € 625.000,00, di cui € 300.000,00 destinati al pagamento dei creditori intervenuti o che interverranno dopo il deposito del ricorso;

il pagamento integrale dei crediti privilegiati, esposti nella somma di € 2.155.106,07 ;

la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 40%.

In particolare, la situazione patrimoniale attiva nell'ottica concordataria è ricostruita come segue:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

2.538.913,25

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI VERSO CLIENTI

1.400.509,56

ALTRI CREDITI

99.319,79

DISPONIBILITA' LIQUIDE

298.138,88

TOTALE ATTIVITA'

4.156.881,48

Il passivo concordatario è stato quantificato come segue:

DESCRIZIONE

PREDEDUZIONE

PRIVILEGIO

CHIROGRAFO

SPESE IN PRED. E DI PROC.

625.000,00

DEBITI VERSO DIPENDENTI

835.478,38

-

DEBITI VERSO BANCHE

975.151,87

2.228.395,66

DEBITI VERSO FORNITORI

116.563,73

966.768,64

DEBITI VERSO ERARIO

219.912,09

22.075,43

DEBITI DIVERSI

50.000,00

FONDI

15.000,00

215.000,00

TOTALE

625.000,00

2.155.106,07

3.482.239,73

Si evidenzia che gli importi indicati nel precedente prospetto comprendono fondi rischi appostati rispettivamente per € 15.000,00 (al privilegio) ed € 215.000,00 (al chirografo), e che le spese di procedura sono indicate in € 172.500,00.

Le tempistiche di esecuzione del piano prevedono:

- il soddisfacimento dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati generali entro il 31 dicembre 2014;
- il soddisfacimento dei crediti privilegiati speciali entro il 31 dicembre 2016;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari entro il 31 dicembre 2016.

VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA (art. 161 L.F.)

1. Documentazione allegata.

Al ricorso sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 161 II comma L.F., ivi compresi il piano analitico di cui al secondo comma, lett. e) del predetto articolo.

2. Rispetto art. 152 L.F.

La domanda risulta presentata dal Presidente del consiglio di amministrazione, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 152 III comma L.F. richiamato dall'art. 161 IV comma L.F.

VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI (art. 160 L.F.)

1. Stato di crisi.

La situazione di crisi emerge con tutta evidenza dalla documentazione contabile prodotta e dall'analisi descrittiva esposta, e risulterebbe determinata, secondo la ricostruzione della ricorrente, dalla contrazione del mercato e dalla impossibilità, per mancanza di sufficienti risorse finanziarie, di porre in essere i necessari investimenti per l'ammmodernamento tecnologico dell'azienda, anche a seguito degli effetti della Legge Finanziaria 2007 in ordine agli accantonamenti per TFR.

La società inoltre soddisfa ampiamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall. per la sottoposizione a procedura concorsuale.

2. Fattibilità del piano.

I dati aziendali risultano essere stati verificati – seppure operando un controllo per campioni significativi - dal professionista attestatore dott. Federico Bessone, che ha operato una rettifica dei valori componenti il potenziale attivo concordatario.

Tale verifica fa ragionevolmente preconizzare il raggiungimento della somma indicata dalla ricorrente quale attivo a disposizione dei creditori (ivi comprese le spese in prededuzione), pur tenendo conto dell'inevitabile alea insita nella liquidazione dei cespiti immobiliari e nel realizzo dei crediti.

Fatte tali debite premesse, il giudizio di fattibilità, secondo quanto attestato dalla relazione del predetto professionista, appare quindi positivo.

3. Spese di procedura.

Tenuto conto delle presumibili spese della procedura che, in relazione al valore dell'attivo e del passivo, vengono quantificate in € 172.500,00, come indicate dalla ricorrente, si reputa di determinare la misura del versamento di cui all'art. 163 II comma n. 4 in € 36.000,00, come richiesto dalla ricorrente, pari ad una percentuale leggermente superiore al 20% delle stesse.

4. Adempimenti. Termini processuali.

Entro i termini indicati nel dispositivo la società ricorrente dovrà provvedere, oltre al deposito della somma quale acconto per le spese della procedura, anche all'annotazione ed alla presentazione dei libri contabili.

La convocazione dei creditori, di cui all'art. 163 co. 2 n. 2) L.F., viene fissata nella data sotto indicata in considerazione del numero dei creditori, in modo da consentire loro di prendere parte alle operazioni di voto in modo completo ed informato.

5. Autorizzazione ex art. 169 bis l.fall.

La ricorrente ha positivamente riscontrato, a tale riguardo, la richiesta di chiarimenti del Collegio.

E' stato in particolare precisato che i contratti bancari di cui si chiede lo scioglimento sono i seguenti:

- anticipo fatture 14051 Banca Popolare di Novara (doc. 22);
- anticipo esportazioni Banca Popolare di Novara (doc. 23);

- anticipo fatture 5183920 Banca Carige (doc. 24);
- anticipo fatture 02/13/07006 Boves (doc. 25);
- anticipo fatture estero Unicredit (doc. 26);
- anticipo fatture Italia Banca Alpi Marittime (doc. 27);
- anticipo fatture estero Banca Alpi Marittime (doc. 28).

Si tratta di contratti di anticipazione di fatture con gli indicati istituti di credito, in cui la convenzione di affidamento della linea di credito prevede espressamente il patto di compensazione a favore della banca.

E' convincimento di questo Collegio che i patti di compensazione in oggetto siano opponibili alla procedura concorsuale, come d'altro canto ha avuto modo di confermare, con estrema chiarezza, la Suprema Corte, allorquando ha affermato, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, che "se le relative operazioni [sono] compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura" e la "convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto)", in tal caso, e solo in questo, "la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio

della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né gli organi concorsuali [...] hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse anziché porle in compensazione con il proprio credito” (cfr. Cass. civ. 1 settembre 2011, n. 17999; conformi: App. Brescia, 19 giugno 2013; Trib. Bergamo, 21 novembre 2011, Trib. Roma, 21 aprile 2010).

La compensazione deve pertanto ritenersi legittima purché espressamente prevista dal contratto di anticipazione, che continua a produrre i propri effetti anche in pendenza di concordato, con la conseguenza che la natura unitaria del rapporto contrattuale esclude qualsiasi rilevanza alla circostanza che il debito da restituzione da parte della banca sorgerebbe in epoca successiva all'apertura della procedura, laddove il credito della stessa verso la debitrice in concordato sarebbe anteriore.

Tale considerazione, a cui consegue l'operatività attuale dei contratti oggetto dell'istanza, con facoltà degli istituti bancari di portare le somme riscosse in compensazione con i crediti a loro volta vantati verso la società ammessa al concordato, comporta la necessità di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti per il – richiesto – scioglimento.

L'accertamento si risolve, in ragione della limitata estensione dello scrutinio di legittimità del tribunale nella presente sede di ammissione del concordato, nella verifica della funzionalità dello scioglimento rispetto alla realizzazione del piano concordatario e della previsione di un indennizzo in favore del contraente in bonis ai sensi del secondo comma dell'art. 169-bis.

La verifica conduce ad un risultato positivo per entrambi i requisiti.

In primo luogo lo scioglimento appare funzionale rispetto al piano, ossia rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, secondo quello che deve ritenersi il criterio guida dell'attività autorizzativa riservata al tribunale in ambito concordatario: come evidenziato dalla ricorrente, la riduzione, nel piano concordatario, dell'attivo per la parte relativa alle fatture oggetto di anticipazione, pur accompagnata da contestuale riduzione del passivo concorsuale, sarebbe più penalizzante, in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, rispetto all'ipotesi di un mantenimento di tali crediti, con appostazione dell'intero debito, comprensivo dell'equo indennizzo.

A tale proposito va rilevato come Agam s.r.l. abbia collocato nell'attivo concordatario l'importo delle anticipazioni ottenute dalle banche (prima del 22 maggio 2013, data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., nel registro delle imprese) a fronte di fatture per complessivi euro 717.146,91 (doc. 33), nel passivo il debito derivante dal finanziamento delle banche, oltre agli interessi ed alle competenze addebitate alla Agam s.r.l. dagli istituti di credito, per effetto delle operazioni di anticipazione effettuate.

Pertanto, il debito verso le banche appostato nel piano (e indicato nell'elenco ex art. 161, 2° comma, lett. b), l. fall.) ricomprende già l'equo indennizzo al chirografo che potrebbe spettare a queste ultime per effetto dello scioglimento dai contratti ex art. 169 bis, l. fall., senza necessità di iscriverne un'apposita e separata voce chirografaria.

La richiesta di autorizzazione allo scioglimento deve pertanto essere accolta.

p.q.m.

Visti gli articoli 160 e seguenti L.F.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società AGAM s.r.l. con sede in Cuneo, Via Renzo Gandolfo 8, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Pietro Borello,

DELEGA

alla procedura il dott. Gian Paolo Macagno;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Piero Rabbia, con studio in Revello, Via Vittorio Emanuele III, n. 35;

ORDINA

La convocazione dei creditori per l'udienza del 21 gennaio 2014 ore 10,00 davanti al giudice delegato presso il Tribunale di Cuneo, piano II, stanza 8, MANDANDO al Commissario Giudiziale per la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171, secondo comma, l.fall., del presente decreto entro il 6.12.2013;

STABILISCE

Che nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente decreto la società AGAM s.r.l. depositi presso la Cancelleria del Tribunale la somma di € 36.000,00, riservando al giudice delegato di determinare le modalità di versamento del residuo pari ad € 136.500,00;

INVITA

La società AGAM s.r.l. con sede in Cuneo, Via Renzo Gandolfo 8, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Pietro Borello, a preparare tempestivamente TUTTI i libri societari per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F. predisponendovi, immediatamente sotto l'ultima scrittura anteriore al presente decreto, la seguente dicitura:

Con decreto in data 14 novembre 2013 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

Il giudice delegato

Dott. Gian Paolo Macagno

DISPONE

Conseguentemente che la società presenti detti libri in cancelleria entro 5 giorni dalla notificazione del presente provvedimento per consentire al giudice delegato di apporre la propria firma, con successiva restituzione degli stessi alla società che li terrà a disposizione del giudice delegato e del Commissario Giudiziale;

visto l'art. 169-bis l.fall.,

AUTORIZZA

lo scioglimento dai seguenti contratti bancari:

- anticipo fatture 14051 Banca Popolare di Novara;
- anticipo esportazioni Banca Popolare di Novara;
- anticipo fatture 5183920 Banca Carige;
- anticipo fatture 02/13/07006 Boves;
- anticipo fatture estero Unicredit;

- anticipo fatture Italia Banca Alpi Marittime;
- anticipo fatture estero Banca Alpi Marittime .

MANDA

Alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art.

17 L.F.

Così deciso in Cuneo, in data 14 novembre 2013

Il Presidente

Dott. Michele RUSSO

Il Giudice Relatore

Dott. Gian Paolo MACAGNO